REGOLAMENTO (CE) N. 1886/2000 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2000

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'estensione ai non aderenti di talune regole adottate dalle organizzazioni di produttori nel settore della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 104/2000, che ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2001, il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio [2] e il regolamento (CEE) n. 1772/82 del Consiglio [3], prevede l'estensione di talune regole adottate dalle organizzazioni dei produttori ai non aderenti. È ora opportuno completare il quadro normativo di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 mediante l'adozione di disposizioni dettagliate e l'abrogazione del regolamento attualmente applicabile, cioè il regolamento (CEE) n. 3190/82 della Commissione [4], come modificato dal regolamento (CE) n. 1336/95 [5].

(2) È necessario definire i criteri in base ai quali sarà valutata la rappresentatività di un'organizzazione di produttori, qualora si proponga di estenderne le regole ai non aderenti. Fra tali criteri occorre prendere in considerazione la quota dei quantitativi delle specie interessate commercializzati dai membri dell'organizzazione e il numero di pescatori aderenti all'organizzazione nella zona considerata.

(3) Al fine di armonizzare l'applicazione di tali misure, occorre definire le regole di produzione e di commercializzazione che possono essere estese ai non aderenti. Allo stesso fine, va specificata la fase alla quale si applicano dette regole.

(4) Occorre fissare una durata minima di applicazione di dette regole, onde mantenere una certa stabilità delle condizioni di commercializzazione dei prodotti della pesca.

(5) Gli Stati membri che intendono rendere obbligatorie le regole emanate da un'organizzazione di produttori sono tenuti a sottoporle preventivamente per esame alla Commissione. È quindi necessario precisare le informazioni che devono essere comunicate alla Commissione.

(6) Gli Stati membri e la Commissione devono pubblicare informazioni in merito all'estensione di regole che possono avere un'incidenza sul settore.

(7) Eventuali modifiche delle regole estese ai non aderenti sono subordinate alle stesse condizioni previste per la notifica alla Commissione e la pubblicazione.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'attività di produzione e di commercializzazione di un'organizzazione di produttori è considerata sufficientemente rappresentativa se, nella zona all'interno della quale si prevede di estendere le regole:

a) la commercializzazione, ad opera dell'organizzazione di produttori o dei suoi aderenti, delle specie alle quali tali regole sarebbero applicate supera globalmente il 65 % dei quantitativi commercializzati; e

b) il numero di pescatori imbarcati su pescherecci utilizzati da aderenti all'organizzazione di produttori supera il 50 % del numero totale di pescatori stabiliti nella zona e ai quali le regole sarebbero applicate.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), si tiene conto delle quantità commercializzate nel corso della campagna precedente.

3. Per il calcolo della percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b), i pescatori imbarcati su pescherecci la cui lunghezza fuori tutto è inferiore o uguale a 10 m sono presi in considerazione proporzionalmente al rapporto esistente tra le quantità commercializzate da tali pescatori ed il volume globale delle quantità commercializzate nella zona considerata.

Articolo 2

Le regole di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000 comprendono i seguenti elementi:

a) a qualità, la dimensione o il peso e la presentazione dei prodotti messi in vendita;

b) il campionamento, i contenitori usati per la vendita, l'imballaggio, l'etichettatura e l'impiego del ghiaccio;

c) le condizioni di prima immissione sul mercato, che possono comprendere regole riguardanti il collocamento razionale della produzione allo scopo di stabilizzare il mercato.

Articolo 3

La durata minima di applicazione delle regole da estendere ai non aderenti è di novanta giorni.

[1] GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
[2] GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.
[3] GU L 197 del 6.7.1982, pag. 1.
[4] GU L 338 del 30.11.1982, pag. 11.
[5] GU L 129 del 14.6.1995, pag. 4.

Articolo 4

Se uno Stato membro decide di estendere ai non aderenti talune regole emanate da un'organizzazione di produttori, la notificazione alla Commissione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000 contiene almeno i seguenti elementi:

a) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori interessata;

b) tutti i dati che consentano di stabilire la rappresentatività dell'organizzazione, in particolare sotto il profilo dei criteri di cui al precedente articolo 1;

c) le regole in causa;

d) la motivazione di tali regole corredata dei dati pertinenti;

e) la zona all'interno della quale si prevede di rendere obbligatorie tali regole;

f) il periodo di applicazione delle regole;

g) la data di decorrenza dell'applicazione.

Articolo 5

Gli Stati membri pubblicano le regole che hanno deciso di rendere obbligatorie almeno otto giorni prima della loro entrata in applicazione.

Articolo 6

Qualsiasi modifica delle regole estese ai non aderenti sono subordinate alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

Articolo 7

La Commissione pubblica, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, le decisioni che essa adotta per dichiarare nulla l'estensione delle regole a norma del secondo trattino dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 3190/82 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione